

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XCV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE			PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	PAG.		
Sistemazione della contabilità per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3101).	1256	Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3210)	1263
PRESIDENTE	1256	PRESIDENTE	1263
Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3211)	1257	TURNATURI, <i>Relatore</i>	1263
PRESIDENTE	1257	ALBERTINI	1263
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali (3157).	1264
Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi (3161)	1258	PRESIDENTE	1264
PRESIDENTE	1258, 1259, 1261	Disegno e proposte di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	1258	Adeguamento delle pensioni di guerra indirette. (3072);	
ZUGNO	1259	BORELLINI GINA ed altri: Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette. (738);	
RESTIVO	1260	VILLA RUGGERO ed altri: Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette. (914).	1265
ALBERTINI	1260	PRESIDENTE	1265
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1260	NICOLETTO	1265
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Votazione segreta:	
Utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali anche per il rimborso di altri titoli di debito pubblico. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3118)	1261	PRESIDENTE	1265
PRESIDENTE	1261		

La seduta comincia alle 10,10.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Sistemazione della contabilità per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione della contabilità per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 » (3101).

Su questo disegno di legge se non vi sono osservazioni riferirò io stesso, sostituendomi al relatore Marzotto, che in questo momento non è presente.

(Così rimane stabilito).

In sostanza il provvedimento in esame si richiama al termine del 31 dicembre 1954 fissato dalla legge 18 novembre 1952, n. 1975, per il funzionamento dei comitati competenti ad esaminare i verbali di distruzione o perdita delle contabilità e delle relative documentazioni in dipendenza dei trascorsi eventi bellici. Questi comitati vennero a cessare al 31 dicembre del 1954 e non furono più prorogati, per cui la Ragioneria dello Stato ha fatto poi obbligo ai contabili di regolarizzare o di ricostruire i conti giudiziali secondo la normale procedura stabilita dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Secondo alcuni accertamenti condotti dall'Amministrazione, risulta che i conti giudiziali ancora da sistemare ammontano, alla data di oggi, a circa trenta mila ed è emerso altresì che altre cause di forza maggiore hanno impedito la regolarizzazione delle questioni relative ai conti medesimi. Si è fatto di tutto per cercare di ricostruire la situazione, ma evidentemente nella maggior parte dei casi non si è potuto far altro che constatare la assoluta impossibilità di pervenire a una sistemazione secondo le norme previste dalla legge, che certamente non è fatta per eventi straordinari come la guerra.

La maggior parte di detti conti riguarda la gestione delle esattorie comunali delle imposte dirette, in particolare i conti giudiziali concernenti il Prestito redimibile 5 per cento e le imposte straordinarie da esigere senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. Si può calcolare a questo proposito che su 3.620 esattorie soltanto la metà ha potuto presentare regolarmente i documenti; per le altre, non è assolutamente possibile eseguire quanto richiesto, poiché mancano gli elementi idonei

per ricostruire gli atti da adibire a conti giudiziali. Le altre gestioni per le quali si ha un'analoga situazione riguardano i ricevitori provinciali delle imposte dirette per entrate riscosse a mezzo ruoli, i gestori provvisori per l'esercizio delle esattorie vacanti; le gestioni del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali tratturi e trazzere; i gestori provvisori per i bollettari di riscossione e per i residui d'imposta dell'esattore decaduto, i magazzinieri-eonomi per i bollettari delle esattorie vacanti, per i bollettari del lotto e per i bollettari del Fondo per il culto. Tutti questi agenti, come dice l'articolo 1, sono scaricati agli effetti contabili qualora siano in grado di documentare di non aver potuto rendere i conti giudiziali prescritti, relativi a tutto l'esercizio finanziario 1944-45, per cause dipendenti da circostanze di forza maggiore. La documentazione deve essere però rilasciata — dice il successivo articolo di questo provvedimento — con decreto dell'intendente di finanza, che deve poi essere comunicato alla Corte dei conti per la opportuna registrazione, affinché possa avere il valore desiderato.

Questo è il contenuto del presente disegno di legge che ha evidentemente valore di sanatoria, che giunge ormai a sedici anni di distanza dal periodo al quale esso si riferisce.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Do lettura dell'articolo 1:

« I titolari delle conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro che durante gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, nella loro qualità di contabili dello Stato, abbiano avuto gestioni a danaro, ivi comprese quelle del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, e dei bollettari per la riscossione del prestito redimibile 5 per cento, i ricevitori provinciali delle imposte dirette per le entrate riscosse a mezzo ruoli, gli esattori comunali e i gestori provvisori per la riscossione delle imposte e delle altre entrate straordinarie senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, i gestori provvisori per l'esercizio delle esattorie vacanti, per i bollettari di riscossione e per i residui d'imposta dell'esattore decaduto, i magazzinieri-eonomi per i bollettari delle esattorie vacanti, per i valori bollati, per i bollettari del lotto e per i bollettari del Fondo per il culto, sono scaricati agli effetti

contabili qualora siano in grado di documentare di non aver potuto rendere i conti giudiziali prescritti, relativi a tutto l'esercizio finanziario 1944-45, per cause dipendenti da circostanze di forza maggiore.

Detti agenti contabili sono altresì discaricati per i conti giudiziali relativi allo stesso periodo prodotti agli uffici competenti ed ivi andati smarriti o distrutti, senza che possa operarsene la ricostruzione.

Resta salvo ed impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulle responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni di cui al presente articolo».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«L'impossibilità della resa dei conti giudiziali di cui al primo comma del precedente articolo o della ricostruzione di quelli smarriti o distrutti, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovrà risultare da appositi motivati decreti dell'Intendente di finanza corredata da documenti che dimostrino:

1°) l'esistenza delle circostanze di forza maggiore che hanno determinato la distruzione o la perdita dei documenti e del materiale necessario per la compilazione dei conti oppure lo smarrimento o la distruzione dei conti già prodotti;

2°) l'inesistenza presso gli uffici interessati degli atti contabili e dei registri occorrenti per la elaborazione o ricostruzione dei conti nonché per la sostituzione dei relativi documenti giustificativi.

I decreti di cui sopra saranno comunicati alla Corte dei conti, per la registrazione, tramite le Ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine seduta.

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale» (3211).

Su questo disegno di legge, se non vi sono obiezioni, riferirò io stesso, sostituendomi al Relatore onorevole Mitterdorfer, che è, in questo momento, assente.

(Così rimane stabilito).

Ritengo si tratti di un provvedimento per il quale non vi sono difficoltà, e che conviene approvare subito per evitare che altrimenti diventi quasi inutile l'averlo predisposto.

Il contenuto del provvedimento stesso è estremamente semplice, e si evince dalla lettura dell'articolo unico, che stabilisce come siano ammessi i ricorsi presentati in materia di imposte dirette i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati presentati entro il 6 aprile di tale anno. Va ricordato che nei tre giorni citati si verificò lo sciopero dei dipendenti del Ministero delle finanze, di modo che i contribuenti che presentarono ricorso in quei tre giorni trovarono gli sportelli chiusi. Con questo provvedimento si sana quindi la situazione venutasi a determinare a seguito di quella azione sindacale, e si trasportano i termini di scadenza dal 31 marzo al 6 aprile. Questo il contenuto del provvedimento, e quindi non possiamo rimandarne ulteriormente l'approvazione dato anche che il Senato lo ha già approvato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

«Si considerano tempestivi i ricorsi in materia di imposte dirette i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati presentati entro il 6 aprile di tale anno.

Non si applica l'articolo 243 ultimo comma del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi per il 1961, invece che entro il 31 marzo 1961, sia stata presentata entro il 6 aprile di tale anno.

Si considerano validi gli adempimenti stabiliti in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati eseguiti entro il 6 aprile di tale anno presso gli uffici finanziari».

Il disegno di legge che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C/1 e disposizioni in materia di contributi governativi (3161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi (3161).

Il Relatore, onorevole Curti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge 3161 intende introdurre nel testo unico delle imposte dirette alcune varianti che tendono soprattutto ad affermare il concetto della riscossione della ricchezza mobile fatta tramite ritenute a titolo di acconto. E vi sono alcuni metodi di riscossione con questo sistema. In genere il sistema è adottato per i redditi di lavoro subordinato, e, al di fuori di questo caso, viene anche adottato attualmente, a norma dell'articolo 128 del testo unico delle imposte dirette, per gli stranieri o gli italiani domiciliati all'estero quando devono riscuotere diritti di autore, canoni o proventi per la cessione di brevetti, disegni, progetti, ecc.

Il disegno di legge attuale vuole estendere questo metodo di ritenuta a titolo di acconto e introduce la ritenuta stessa quando le imprese commerciali devono corrispondere a professionisti o artisti compensi per prestazioni professionali. Allora queste imprese dovrebbero operare una ritenuta dell'8 per cento sui due terzi della cifra comunque dovuta al professionista o all'artista.

Si ripetono poi le norme già in vigore, e cioè la ritenuta del 18 per cento per il caso di stranieri o italiani domiciliati all'estero. Quindi la seconda parte dell'articolo 1, riproduce in sostanza l'articolo 128 del testo unico, dal quale bisogna prendere lo spunto per comprendere tutto quanto il disegno di legge, e non è che la ripetizione di quanto già c'è nell'articolo 128 stesso. L'importante è solo nella prima parte, cioè nell'introduzione della trattenuta per compensi comunque corrisposti per prestazioni professionali o artistiche da parte di società commerciali.

Il disegno di legge introduce ancora due altre novità. E cioè le pubbliche amministrazioni nel corrispondere alle imprese commerciali contributi o premi, ad esclusione di una lieve partita che potremo vedere, devono operare sui due terzi delle somme corrisposte una

ritenuta dell'8 per cento a titolo di acconto della imposta dovuta dalle imprese percipienti; inoltre le pubbliche amministrazioni che corrispondono contributi o premi alle imprese commerciali non possono procedere materialmente alla corresponsione se non hanno la dimostrazione che l'impresa commerciale ha adempiuto a quanto previsto dal nuovo sistema, cioè alla trattenuta a professionisti e artisti così come prevede il disegno di legge.

Queste le innovazioni principali. Seguono poi i metodi di accertamento, la trasmissione degli elenchi e tutta la articolazione del sistema perché gli uffici finanziari possano avere la garanzia che queste trattenute siano operate e che quindi si possa operare il conguaglio.

Il motivo ispiratore è illustrato nella relazione che accompagna il disegno di legge. Si parte soprattutto dalla considerazione di una fascia di evasione e dalla frequente impossibilità da parte degli uffici finanziari di riuscire a riscuotere il dovuto, in quanto, col sistema in atto della dichiarazione del singolo può avvenire che nel momento in cui si tenta di fare la percussione dell'imposta chi ha avuto i redditi sia in condizioni di non poter più pagare. Il che, a quanto pare, capita sovente nel settore degli artisti, e in modo particolare degli artisti cinematografici. Ecco perché, di fronte a questa situazione, il Ministro delle finanze ha ritenuto di proporre questo disegno di legge.

Ora io devo rilevare che ci sono a giustificazione del disegno di legge dei motivi che paiono più che logici. Però, come parere di Relatore, e come mia impressione, mi tengo per ora su di un campo un po' interlocutorio, in quanto di fronte a dei dati positivi, determinati dal fatto che gli uffici finanziari con questo sistema riescono a mettere le mani avanti e comunque a frenare un lato di evasione, non si possono d'altra parte nascondere taluni inconvenienti che nascono dal sistema stesso. Ed infatti, se il contribuente fosse, per tutto un preciso settore, completamente e totalmente soggetto a ritenuta a titolo di acconto, la cosa potrebbe andare abbastanza bene. Per esempio nel settore dei lavoratori dipendenti il sistema della trattenuta in acconto, con la fonte quasi unica di reddito, significa che il contribuente dovrà orientare la formulazione della dichiarazione di reddito fuori di quella che è la sua fonte metodica di reddito di lavoro subordinato. Ma quando si va fuori di questo settore, e si ha una diversificazione di redditi che danno luogo a ritenuta a titolo di acconto e redditi che non danno luogo a questa

ritenuta, e quindi il contribuente nella sua dichiarazione deve tener conto di ciò che dà luogo a ritenuta e di ciò che non dà luogo a ritenuta, trattandosi in questi casi di professioni e artisti singoli, si viene a creare una certa confusione e difficoltà nella formulazione di una precisa dichiarazione del reddito e si introduce il dovere di tenere dei conti precisi in materia per poter effettuare la dichiarazione dei redditi tenendo conto delle ritenute già operate in precedenza. Inoltre anche nei rapporti fra professionisti e imprese si avranno degli spostamenti. Evidentemente i professionisti tenderanno di ottenere il netto e fare addossare alle imprese la ritenuta. Si sa abbastanza come vadano a finire queste cose.

Si pongono dunque evidenti dei motivi di perplessità che bisognerà discutere a fondo.

Un'altra preoccupazione che intendevo far notare al rappresentante del Governo è anche quella relativa al punto del disegno di legge dove si dice che le pubbliche amministrazioni che corrispondono contributi o premi a imprese commerciali, non possono procedere alla erogazione se non hanno la dimostrazione che sulla somma corrisposta sia stata operata la trattenuta. È una dimostrazione alquanto difficile, o per lo meno difficilmente controllabile. Il premio è dato per un certo motivo: orbene, chi deve percepire il premio deve dimostrare che ha operato le trattenute. Ora, in genere, queste dimostrazioni quando vengono fuori? A fine esercizio, normalmente. Quindi la percezione del premio o del contributo resta bloccata fino alla fine dell'esercizio. Ora nell'andamento delle nostre attività, del nostro complesso economico, che si abbia questa remora è una dimostrazione non particolare di quel premio o di quel contributo: è una dimostrazione di ordine generale, soprattutto se l'azienda si è comportata in quel modo. Ecco perché ritengo sia un dato positivo, prova di una maggiore efficacia dell'intervento fiscale, di fronte ai dati negativi che creano nei contribuenti difficoltà di poter fare delle dichiarazioni complete e precise. Si darebbe il caso che lo stesso contribuente è soggetto a due possibilità: quella della ritenuta e quella della somma corrisposta senza alcuna ritenuta. Quindi è un notevole provvedimento che graverebbe sul contribuente stesso; per cui non posso che concludere in maniera sospensiva, nel senso che solo dopo le precisazioni del Governo e dopo l'approfondimento del problema, la Commissione potrà dare il suo orientamento. Ma non mi sentirei, così senza queste ulteriori delucidazioni, di poter formulare un

compiuto parere, positivo o negativo. Che se, in definitiva, l'inconveniente maggiore è dato dalle prestazioni artistiche, ci si potrebbe anche limitare solamente a questo campo. Perché qui effettivamente gli inconvenienti sono stati e sono notevoli, in quanto la corresponsione dei pagamenti delle prestazioni artistiche è soggetta normalmente ad oscillazioni: avvengono a distanza di tempo, a tratti notevoli come cifre e a polverizzazioni cospicue subito dopo. Cosa che non capita, in genere, per i professionisti, per gli avvocati, per i commercialisti e per gli altri professionisti. Tutto questo volevo sottoporre alla Commissione, ma soprattutto in attesa che da parte del Governo si diano precisazioni, perché la evoluzione che viene operata nel campo delle imposte dirette mi pare alquanto notevole e quindi è necessario un approfondimento della materia.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Curti per l'accurato esame e la esposizione fatta e dichiaro aperta la discussione generale.

ZUGNO. Io indubbiamente credo che i chiarimenti che ha richiesto il collega Curti siano necessari e data la posizione che ha assunto il Relatore, personalmente tengo ad affermare che se esaminando ogni singolo articolo si riterrà opportuna e necessaria una modifica, come impostazione di carattere generale, non vedo perché non debba essere così. In sostanza, qui non si tratta altro che estendere un criterio che oggi è risultato applicato ai prestatori d'opera: il criterio della rivalsa. Ora non vedo la differenza sostanziale se non nella natura delle cose del contratto, che invece di avere carattere continuativo ha carattere saltuario. Non vedo la difficoltà, direi di fondo, che possa ostare ad una applicazione di ritenute per acconto, in sede di rivalsa. Le obiezioni che in sostanza ha mosso l'onorevole Curti sono di due ordini. Un primo ordine, quello della difficoltà in cui si troverebbero questi soggetti ad imposte: questi in effetti, sarebbero condannati a tenere conti, a tenere annotate tutte le somme e tutte le prestazioni per cui hanno pagato un acconto di imposte e ciò creerebbe loro certe difficoltà di ordine burocratico. Ma in sostanza la riforma tributaria mira a questo: che tutto ciò che veramente entra, così come per il lavoratore, per il prestatore d'opera, tutto ciò che entra come patrimonio, tutti i redditi, tutti gli stipendi, tutte le somme che percepiscono, anche come straordinario, sono colpite da imposta. Certamente fare una denuncia a fine anno, che come avviene normalmente riassume in una forma sintetica — il che significa molte

volte evasione di gran parte dei compensi avuti — i redditi percepiti, credo sia una forma che non possiamo naturalmente accettare. Per cui io ritengo che, in linea generale, questa osservazione che ha fatto l'onorevole Curti sia una osservazione che toccherebbe addirittura la sostanza di quella che è stata la riforma tributaria e che, a mio avviso, non deve essere accettata.

Per quanto riguarda la seconda obiezione vale a dire l'entità, e cioè il complesso delle somme riscosse che verrebbero in parte colpite, in parte non colpite, io ritengo che senz'altro dev'essere stabilita con esattezza e mi sembra che già il disegno lo faccia abbastanza bene; stabiliti abbastanza bene i casi in cui effettivamente deve essere pagato questo acconto, e fatto in modo che anche quelle che sono le sottrazioni, le spese (in sostanza è soltanto il reddito netto) debbano essere colpite da imposta, fare in modo che l'importo che sarà colpito si aggiri press'a poco sulla imposta di acconto.

Sono perciò favorevole — naturalmente attendendo anch'io spiegazioni da parte del rappresentante del Governo — come impostazione generale a questo provvedimento, del quale raccomando peraltro l'approvazione.

RESTIVO. Desidererei qualche chiarimento soprattutto in ordine al fatto che il professionista dipendente da un'impresa commerciale verrebbe a pagare l'imposta tramite ritenuta, mentre quello dipendente da un istituto di diritto pubblico verrebbe a pagare l'imposta attraverso il sistema della denuncia, con conseguente sensibile differenziazione.

Inoltre: il Banco di Roma, il Banco di Napoli, la Banca nazionale del Lavoro, tutti enti aventi una poro particolare configurazione giuridica, rientrano nella nuova dizione dell'articolo 128 di impresa commerciale? E ancora: in rapporto alla attuale fisionomia pubblicistica di questi organismi, il pagamento ai professionisti si attua attraverso ritenuta in atto?

Ritengo infine che un qualche chiarimento meriterebbe la facile profezia che una pressione da parte dei professionisti verrebbe ad esercitarsi perché i loro proventi siano considerati netti, con un effettivo trasferimento del carico fiscale dal professionista che presta la sua opera all'impresa commerciale che se ne avvale. Anche in ordine ai limiti entro cui la norma deve avere applicazione, questo eventuale trasferimento può assumere una particolare consistenza.

Occorrono quindi delle precisazioni in proposito a tutto ciò; precisazioni che, ritengo,

chiarirebbero meglio la portata del provvedimento e potrebbero determinare un punto d'incontro.

ALBERTINI. È innegabile che, in linea di principio, il provvedimento ha una sua giustificazione, che è quella di prevenire in determinati campi professionali le evasioni alla contribuzione fiscale.

Il problema diventa però arduo, come giustamente è stato osservato dall'onorevole Relatore Curti, quando si tratta del lavoro professionale. Questo presenta infatti una situazione ibrida: da una parte, il professionista che si vede trattenuto, fiscalmente, perché presta la sua opera a un determinato ente, dall'altra lo stesso professionista che non si vede trattenuto perché la presta ad altra categoria; in questo ultimo caso occorre quindi la denuncia. Ma questa trattenuta, come può essere fatta su una cifra definita in due terzi, quando non si conosce l'incidenza delle spese generali nell'attività professionale? Questo è il punto! Occorrerà quindi studiare il modo affinché quest'acconto vada non sulla specifica prestazione fatta a favore di questo o di quell'ente, di questa o di quella società, bensì venga conglobato in modo che eventualmente serva a conguagliare anche le maggiori spese generali che il professionista dovesse avere in tutto lo svolgimento della sua attività professionale.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! In rapporto alla relazione dell'onorevole Curti e alle osservazioni scaturite dagli altri membri di questa Commissione, vorrei sottolineare il fatto che il provvedimento è stato presentato dal Governo ai fini di poter colpire determinate entrate che presentano carattere di difficoltà in merito alla percezione fiscale, e specificatamente, come si avverte nella relazione governativa, per le prestazioni nel campo cinematografico, dove si è potuto rilevare che fra il momento della denuncia e quello dell'accertamento dell'imposta da pagare, molte volte i contribuenti si trovano in condizione di insolvenza. Tale situazione è stata riscontrata anche per altre categorie. Pertanto è stato presentato questo provvedimento, che ha dato luogo alle osservazioni e alle perplessità, peraltro, che non tolgono le difficoltà dell'Amministrazione, la quale insiste nel provvedimento così come è stato presentato.

Piuttosto vorrei pregare il Presidente, a causa di talune osservazioni fatte in rapporto a dipendenti da imprese commerciali ovvero da Enti pubblici, di voler rinviare la discus-

sione del provvedimento medesimo per consentire una più precisa esposizione e per permettere di dare risposte più pertinenti, e a tal proposito il Ministro mi ha appunto, proprio ora, pregato, affinché egli possa venire a esporre personalmente le proprie idee.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali anche per il rimborso di altri titoli di debito pubblico. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali anche per il rimborso di altri titoli di debito pubblico ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al Relatore onorevole Preti, che in questo momento è assente.

(Così rimane stabilito).

Il provvedimento modifica sostanzialmente le attribuzioni del costituito Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali, con l'aggiunta nel titolo della dicitura « anche per il rimborso di altri titoli di debito pubblico ».

Illustrerò brevemente il significato di questo provvedimento. Nel 1958, con decreto convertito in legge, era stato costituito il Fondo destinato al graduale acquisto dei buoni del Tesoro novennali, nonché di quelli poliennali, come venne disposto con successivo decreto legge che autorizzò l'emissione dei titoli medesimi. In sostanza, lo Stato con questo Fondo si presenta sul mercato e acquista, in Borsa e altrove, questi suoi titoli in maniera da ridurre a poco a poco la consistenza. Tuttavia era detto in quel decreto che lo Stato poteva acquistare i titoli ove il corso di questi fosse fissato alla pari o al disotto del valore nominale, ma mai ove fosse al di sopra. La realtà delle quotazioni in questi ultimi tempi ha invece sempre presentato un corso superiore a quello per il quale lo Stato veniva autorizzato a procedere all'acquisto dei titoli stessi. Nel frattempo, a partire dall'esercizio finanziario 1958-59 fino a tutto l'esercizio 1960-1961, i fondi accantonati ai fini degli acquisti di bilancio sono andati aumentando negli importi anche di bilancio, fino a raggiungere la

cifra di 71 miliardi e mezzo di lire, che quindi rimangono per ora accantonati e che non possono essere utilizzati dal momento che non si è verificata l'ipotesi prevista dal decreto di un corso alla pari o al disotto della pari.

Rebus sic stantibus, che cosa fare? Mantenere il Fondo così fermo, con questa grande stabilità, oppure vedere di poter frattanto autorizzarne per una quota parte l'utilizzazione, operando sempre nel campo del debito pubblico, operazioni che la ragione consente di poter tranquillamente fare? Questo il quesito che ci si pone. Ed in conseguenza il Ministero del tesoro con il provvedimento di legge in oggetto in attesa che si verifichino le ipotesi per poter procedere all'acquisto di una parte dei buoni poliennali o novennali, ha deciso di autorizzare l'acquisto di una serie di altri titoli, pure di Stato, che ingombrano il mercato e che tengono occupati per registrazioni una serie di impiegati pur non avendo ormai un grande significato. Si tratta cioè di rimborsare i titoli relativi ai prestiti emessi dallo Stato in date remote. Perciò si dà facoltà al Fondo di rimborsare i titoli di debito pubblico emessi anteriormente al 1907, titoli che sono rimborsabili a partire dal gennaio 1962, in modo che si addivenga alla effettiva riduzione di questo tipo di titoli; si dà facoltà di poter acquistare le antiche rendite consolidate nominative al 4 e mezzo per cento che sono conservate a favore delle istituzioni pubbliche e di beneficenza, e si tratta di 30 mila titoli per 687 milioni di lire alla quotazione del giorno in cui è stato presentato il provvedimento, quotazione che sarà presso a poco uguale oggi: il consolidato, 3,50 per cento del 1902, con 25 mila titoli e assegni provvisori nominativi e 19 mila assegni al portatore, per una consistenza attuale di 970 milioni; il consolidato 3,50 per cento 1906, rappresentato da circa 316 mila titoli, per una consistenza di circa 8 miliardi; il Prestito italiano per le strade ferrate maremmane, per una consistenza di lire 8.466.000; ed ancora, di poter rimborsare alla pari gli assegni provvisori di debito pubblico già in circolazione o da rilasciare ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 241, in circolazione alla data di entrata in vigore di questa legge, gli assegni provvisori rilasciati successivamente a questa ultima data, e che possono essere ancora rilasciati per frazioni di capitale fino ad arrivare a cento lire; e poi di riscattare i titoli del prestito pubblico già rimborsabili, purché non colpiti da prescrizione, allo scopo di affrettare la eliminazione del carico del debito pubblico, e quindi la discrizione dal Gran Libro del Debito pub-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1961

blico; ed infine il debito redimibile ed austriaco, emesso dal Governo austriaco e col trattato di San Germano del 1923 acquisito dall'Italia, che si presentava estinguibile in 42 annualità e che ha ancora oggi sul mercato un certo numero di titoli.

Si tratta insomma di ridurre il più possibile la iscrizione sul Gran Libro di una serie di titoli, la cui consistenza o è irrilevante, o, pure avendo un significato, può benissimo essere ridotta o eliminata, avviandosi a ridurre il debito dello Stato attraverso la forma del buono del Tesoro poliennale o novennale, che nel futuro sarà l'unica forma di debito dello Stato.

Questo è quanto si chiede con questo provvedimento, sul quale il Senato ha già dato la propria approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli del disegno di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84, possono essere utilizzate, oltre che per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali, emessi e da emettere, anche per l'acquisto dei certificati speciali di credito emessi e da emettere dal Tesoro in base a disposizioni di legge, nonché per le operazioni di ritiro e di rimborso di cui ai successivi articoli.

I certificati speciali di credito di cui al comma precedente saranno acquistati tramite il servizio del Portafoglio dello Stato ad un prezzo non superiore al loro valore nominale, secondo le modalità da stabilirsi dal Ministro del tesoro. Detti certificati saranno immediatamente consegnati alla Direzione generale del tesoro per il loro annullamento.

(È approvato).

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1962, i titoli di debito pubblico relativi ai prestiti vigenti, emessi dallo Stato anteriormente al 1907, saranno rimborsati alla pari e cesseranno di fruttare interessi.

Il rimborso dei titoli di cui al precedente comma sarà effettuato dal Fondo il quale, per

agevolare i possessori dei titoli stessi, potrà, anteriormente alla data suddetta, ritirarli alla pari, sia all'interno che all'estero, tramite il servizio del Portafoglio dello Stato, il quale si avvarrà della Banca d'Italia.

Le condizioni e le modalità per effettuare le cennate operazioni di ritiro e di rimborso saranno stabilite dal Ministro del tesoro, che provvederà altresì a determinare, ove occorra, la regolazione degli interessi non prescritti e ad autorizzare il Comitato direttivo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, a disporre a carico del Fondo ogni altra spesa per l'esecuzione della presente legge.

I rapporti tra il Fondo e la Banca d'Italia saranno regolati da apposita convenzione.

I titoli al portatore rimborsati saranno consegnati per il loro annullamento alla Direzione generale del debito pubblico.

I titoli nominativi saranno rimborsati dalla Banca d'Italia per conto del Fondo, dopo che la Direzione generale del debito pubblico avrà provveduto all'accertamento della regolarità della documentazione occorrente a norma delle vigenti disposizioni e all'annullamento delle relative iscrizioni.

(È approvato).

ART. 3.

Gli assegni provvisori di debito pubblico, emessi o da rilasciare in esecuzione della legge 18 marzo 1958, n. 241, sono rimborsabili dal Fondo, il quale può altresì effettuare il ritiro, alla pari, dei titoli dei prestiti pubblici già rimborsabili, ferma restando la disposizione dell'articolo 43 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano con l'osservanza delle norme del precedente articolo 2, in quanto applicabili.

(È approvato).

ART. 4.

Il Fondo provvederà al rimborso del residuo capitale del debito redimibile 4,36 per cento ex austriaco (debtoriali), con effetto dal 1° dicembre 1961, a favore degli intestatari delle relative iscrizioni, previo annullamento di esse e rilascio di apposita attestazione da parte della Direzione generale del debito pubblico.

(È approvato).

ART. 5.

In dipendenza di quanto disposto dai precedenti articoli il Fondo di cui al titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, assume la denominazione di « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei » (3210). Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato.

L'onorevole Turnaturi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. L'argomento è disciplinato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143.

In base alle disposizioni attualmente vigenti, la tassa di bollo si dovrebbe applicare nelle vie normali attraverso la punzonatura o l'annullamento delle marche da bollo su ciascun biglietto che le società di navigazione, terrestri, marittime o aeree, rilasciano per i propri viaggiatori oppure per la spedizione delle merci.

L'esperienza ha dimostrato che questo sistema determina seri inconvenienti, specialmente per alcuni Uffici del registro, che non sempre riescono a soddisfare le richieste delle ditte o società che hanno bisogno di far applicare la punzonatura o l'annullamento delle marche secondo le attuali disposizioni vigenti. E allora il Ministero ha studiato ed esaminato l'opportunità di estendere il pagamento in modo virtuale, cioè l'obbligo del pagamento virtuale, attraverso un sistema di abbonamento o quasi. Cioè stabilendo di far pagare anticipatamente alle ditte la somma che si ri-

tiene dovessero pagare in base alle tariffe dell'anno precedente, effettuando il conguaglio a fine esercizio. Questo sistema mi pare che riveli dei dati molto positivi perché semplificherebbe le operazioni all'interno dell'Ufficio del registro e darebbe al fisco la possibilità, con notevole economia di personale, di conseguire lo stesso gettito. Ricordo alla Commissione che questo sistema attualmente è in vigore presso le imprese automobilistiche, perché la stessa legge che stabiliva le modalità di pagamento in modo effettivo aveva accordato una delega ed una facoltà al Ministro delle finanze di consentire il pagamento in modo virtuale di questa tassa per le imprese automobilistiche. Ora questo sistema, questa facoltà sarebbe estesa anche alle imprese di trasporti marittimi e aerei. Per questa considerazione io raccomando all'onorevole Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALBERTINI. Nella traduzione del modo virtuale dal modo reale, c'è il modo di controllare?

TURNATURI, *Relatore*. Certamente, perché tutti i biglietti sono numerati, quindi non c'è possibilità di evasione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo unico.

« È in facoltà del Ministro delle finanze di consentire, con proprio decreto, che il pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei, prevista dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa Allegato A, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, possa effettuarsi in modo virtuale, a trimestri anticipati, salvo conguaglio a fine d'anno, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 5, 6 e 9 dello stesso decreto legislativo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata al competente Ufficio del Registro la denuncia indicante il numero presuntivo dei documenti di trasporto che verranno rilasciati nell'anno successivo ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali (3157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzi di Enti locali » (3157).

Poiché il Relatore Matteotti Giancarlo risulta in questo momento assente, se non vi sono obiezioni, riferirò io stesso brevemente. *(Così rimane stabilito).*

Con il decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, si diramarono norme intese a dare sistemazione giuridica alle opere permanenti di protezione antiaerea costruite durante l'ultima guerra direttamente dallo Stato o dagli enti locali.

Tra le varie norme l'articolo 2 stabiliva che le indennità di espropriazione del suolo occupato nella costruzione dei ricoveri anti-aerei dovessero venire determinate in base al valore venale dell'immobile al momento della avvenuta occupazione, e che dette indennità dovessero venire maggiorate degli interessi nella misura legale dalla data dell'avvenuta occupazione.

Senonchè il comune di Ravenna fece causa all'Amministrazione dello Stato per la liquidazione delle indennità di espropriazione, e si arrivò fino alla Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità della decisione in riferimento all'articolo 42, terzo comma della Costituzione. La Corte ha detto, infatti, che il sistema introdotto dal decreto legislativo di tenere per base i valori al momento dell'occupazione, è un sistema illegittimo perché conduce alla liquidazione di indennità puramente simboliche. Il che contrasta con il principio costituzionale dell'articolo 42 che garantisce un indennizzo della proprietà quando di questa venga disposto per scopi di interesse generale.

Naturalmente la Corte ha precisato che l'espressione « indennizzo » non va interpretata nel senso letterale ed etimologico della parola ma soltanto come il massimo di contributo e di riparazioni.

Sostanzialmente il fatto è questo. Nel 1948 si dà luogo alle liquidazioni di beni occupati per la difesa antiaerea, sulla base dei valori

dell'epoca, *sic et simpliciter*, maggiorati semplicemente dell'interesse di mora. Adesso che cosa si propone? Si propone di liquidare in base ai valori che i terreni avevano al momento della espropriazione moltiplicati per dieci e maggiorati naturalmente degli interessi di mora. Gli articoli 2 e 3 sono semplicemente per l'imputazione della spesa e per l'autorizzazione della stessa. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo quindi all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

ART. 1.

Per le espropriazioni previste dal decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'indennità è determinata dall'Ufficio del Genio civile in base al valore venale dell'immobile al momento dell'avvenuta occupazione, moltiplicato per il coefficiente dieci.

Sulla somma dovuta come indennità ai sensi del comma precedente, devono corrispondersi al proprietario dell'immobile espropriato, dalla data dell'avvenuta occupazione, gli interessi nella misura legale.

Le stesse disposizioni si applicano per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo.

(È approvato).

ART. 2.

Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio medesimo destinato a sopperire ad operi dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, al termine della seduta.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1961

Rinvio della discussione del disegno di legge: Adeguamento delle pensioni di guerra indirette (3072) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Borellini Gina ed altri: Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette (738) e dei deputati Villa Ruggero ed altri: Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette (914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3072 e delle proposte di legge n. 738 e n. 914 sulla rivalutazione delle pensioni di guerra indirette.

NICOLETTO. Poiché l'onorevole Borellini Gina presentatrice di una proposta di legge è attualmente indisposta e desidererebbe essere presente alla discussione perché dovrebbe presentare alcuni emendamenti, chiederei un rinvio della discussione dei provvedimenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Sistemazione della contabilità per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3101):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'acquisto dei buoni del tesoro poliennali anche per il rimborso di altri titoli di debito pubblico » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3118):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3210):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiarea già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali » (3157):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3211):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Anzilotti, Armani, Armaroli, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, D'Arezzo, Del Vecchio Guelfi Ada, Marzotto, Maxia, Mello Grand, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Preti, Radi, Restivo, Rossi Paolo Mario, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turaturi, Valsecchi, Venturini, Zugno.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI